

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Francesco Vergendo, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 25.05.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-35/2025-2026 RECLAMO della Società ASD LME (Campionato Eccellenza) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all'esito della gara LME – Pordenone, disputata il 16.05.2026 (in C.U. n° 111 del 21.05.2026)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 111 dd 21.05.2026 il G.S.T. comminava la squalifica per una gara effettiva "per recidività in ammonizione (V Infr.)" al calciatore Elio CAPPELLARI, tesserato per la società ASD LME.

Avverso tale decisione la ASD LME formalizzava in data 22.05.2026 alle ore 21:09 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, senza avanzare richiesta di copia degli atti e autorizzando l'addebito del contributo sul proprio conto campionato; alle ore 21:10 dello stesso giorno, sempre a mezzo PEC, veniva formalizzato il reclamo vero e proprio, senza avanzare richiesta di audizione.

Nel reclamo si faceva richiamo al fatto che l'art. 19 co. 5 CGS cita "5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di giustizia sportiva"; si chiedeva in conseguenza di voler annullare la squalifica inflitta al calciatore.

Un tanto premesso, il reclamo è inammissibile, in quanto fa riferimento alla sanzione della squalifica per una giornata, allorquando secondo la previsione dell'art. 137, co. 3 CGS, in ambito LND "**non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni**".

Nel contempo, il reclamo è tardivo (e dunque è anche irricevibile), in quanto sottoposto al regime di abbreviazione dei termini, di cui alle disposizioni recate dal CU n. 155/A del 5 febbraio 2026 della FIGC ("**per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo**"); risulta infatti preannunciato in data 22.05.2026, ore 21:09 in relazione ad una decisione del GST pubblicata il giorno precedente.

Per inciso, ove esaminato nel merito sarebbe stato comunque dichiarato infondato, in quanto la disposizione asseritamente violata (combinato disposto dell'art. 19, co. 5 CGS e 49 co. 1 lett. c), punto 1 NOIF) si riferisce espressamente al Campionato di Serie C, mentre nel caso di specie si discute invece di uno spareggio finalizzato a individuare il vincitore del Campionato regionale di Eccellenza, tra squadre classificatesi a pari punti al termine della stagione regolare, del quale lo spareggio è unicamente una appendice.

All'esito del procedimento consegue il definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara inammissibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.